

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 05 Data 05.08.2013	Demolizione di opere eseguite in violazione delle norme di cui <ul style="list-style-type: none">• D.P.R. N° 380/01 (ART. 10, COMMA1 lettera C)• Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 -"Codice dei beni culturali e del paesaggio"- art 146 .• L.R. 03/11/1984, n°33 "Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche" come modificata dalla L.R. 27/03/1987 n°18
-------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Comunicazione n° 4510 del 26.06.2013 di avvio di procedimento per presunta violazione urbanistico - edilizia inviata al Sig. Porfiri Leonardo ed eredi Porfiri Ezio, giusta ricevuta di ritorno datata 02/07/2013.

Dato atto che la predetta violazione consistente nella *demolizione di due corpi accessori al fabbricato principale, censito al NCEU al F.28 p.III* ([REDACTED]) con destinazione magazzino ubicati in zona agricola (EN) sottoposta al vincolo paesaggistico in forza del DM 31/07/1985 (Galassino);

Accertato che nei i tempi assegnati non sono state prodotte memorie scritte, documenti, informazioni, autorizzazioni e quant'altro ritenuto utile per il procedimento attivato;

Ritenuto che i responsabili dell'illecito edilizio sono i proprietari Sigg.ri:



Ritenuto, nel caso, debba trovare applicazione il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 che testualmente recitano:

167. Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.

(Articolo:

- modificato dall'art. 1, c. 36, della legge 15.12.2004, n. 308;

- sostituito dall'art. 27, c. 1, del D.Lgs. 24.03.2006, n. 157).

"4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma".

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione delle dette opere abusive e la remissione in pristino a cura e spese dei responsabili;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.P.C.M. 12 dicembre 2005, recante: "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42";

Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

ORDINA

alla ditta:



di demolire, con remissione in pristino, a loro cura e spese, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, le seguenti opere abusive:

MAGAZZINO RISULTANTE DALLA DEMOLIZIONE TOTALE E PARZIALE DEGLI ACCESSORI INDENTIFICATI AL NCT a [redacted] con avvertenza che in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi del 3° comma Art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

con facoltà di richiedere, entro il detto termine, l'eventuale applicazione dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004, in premessa riportato.

La presente ordinanza sarà immediatamente notificata:

a) al committente	[redacted]
b) al costruttore	----- lavori eseguiti senza impresa costruttrice
c) al direttore dei lavori	----- lavori eseguiti senza direttore lavori

Nel caso in cui le opere fossero sottoposte a sequestro penale ,prima di procedere alla demolizione nei termini assegnati si dovrà richiedere il dissequestro al competente Pretore di Macerata Sez. penale , avendo cura di comunicarlo contestualmente a questo Ente.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa all'autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta Regionale.

Contro la presente è ammesso, nei 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.



Il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale
Geom. Massimo Rastelli